

Ministero dell'interno. Osservo al deputato Agnès che la pena non viene punto mutata. Col progetto del Ministero rimane conservata la pena dell'ergastolo estensibile a 20 anni, qualora il tribunale creda che sia il caso di applicarla, poichè non deroga punto al Codice penale. L'unica variazione che introduce sta in ciò che, secondo la legislazione attuale, la pena viene applicata non dal tribunale di prima cognizione, ma dal magistrato d'Appello, invece che, a termini del progetto attualmente in discussione, la pena dell'ergastolo, anche a 20 anni, sarebbe inflitta, non dal magistrato d'Appello, ma dal tribunale di prima cognizione. Non è dunque fatta alcuna variazione quanto alla misura della pena, ma semplicemente quanto alla giurisdizione. Ora, egli è positivo che la pena dell'ergastolo, quand'anche estesa ad anni 20, è semplicemente correzionale, e, stando al principio che domina in questa parte tutta la legislazione, cioè che le pene correzionali debbano essere applicate dal tribunale di prima cognizione e non dal magistrato d'Appello, parmi sia più razionale il progetto del Ministero per cui verrebbe a dare la cognizione di questi reati, benchè aventi il titolo di crimine, al tribunale di prima cognizione.

AGNÈS. Dietro la spiegazione data dal signor ministro io non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la prima parte dell'articolo 1.

(La Camera approva.)

Alinea 2 :

« La Camera di consiglio e la sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale. »

(La Camera approva.)

Alinea 3, proposte dalla Commissione :

« Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di consiglio, e la sezione d'accusa potranno, ommesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento. »

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Tola.

TOLA. Nella lunga discussione che ebbe luogo in questa Camera nelle due sedute precedenti, molti onorevoli oratori dicevano che il nostro Codice penale va riformato in molte sue parti per essere messo d'accordo colle nostre istituzioni politiche. Dirò ancor io alla mia volta, non colla stessa eloquenza, ma con più brevi e meno ornate parole, che riforme di Codici, o van fatte generali e compiute, o facendole parziali bisogna subordinarle a principii dai quali gli stessi Codici sono informati. L'armonia e l'unità sono condizioni essenziali d'ogni buona legislazione; ma l'armonia e l'unità scompaiono se le innovazioni si discostano troppo dalle basi fondamentali dell'edificio legislativo. Il Ministero comprese assai bene questa verità, confermata pur troppo dall'esperienza; pressato da bisogni urgenti di risparmio nelle spese di giustizia, propone alcune modificazioni; ma le propone entro limiti così ristretti e ragionevoli, che non turbano per nulla l'economia ed il sistema del nostro Codice di procedura criminale. Non avverrebbe così se si ammettesse senza molto esame l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo primo del presente progetto di legge. Tale aggiunta io la credo nel suo principio illogica e pericolosa nelle sue conseguenze; e dirò brevemente le ragioni di questa mia opinione.

L'articolo 1 del presente progetto di legge parla dei minori di 14 anni imputati di crimini o di delitti, che per ragione della loro età e per disposizione speciale degli articoli

83 e 94 del Codice penale, o non vanno soggetti a punizione, o sono puniti colla pena dell'ergastolo. Uniformandosi allo spirito ed al fine di questa legge, il Ministero propone che i minori imputati di crimini sieno sempre rinviati dalla Camera di Consiglio e dalla sezione di accusa ai tribunali di prima cognizione per essere giudicati. Il motivo della modificazione è assai evidente; imperocchè, sebbene per regola generale sanzionata dal Codice tutti i crimini indistintamente sieno ingiudicabili dai magistrati d'Appello e punibili con pene criminali, pure nel caso concreto vuole la legge che nei minori siano sempre puniti colla sola pena correzionale. Da ciò chiaramente consegue che i tribunali di prima cognizione, incompetenti pel suo titolo, in quanto però all'effetto, cioè alla pena, sono giudici competenti dei detti minori, laddove eziandio si tratti di crimini. Ma la Commissione non è contenta di questa modificazione logica e semplicissima, essa va più innanzi, e propone un'aggiunta nella quale attenda ad un principio vitale sanzionato dal Codice penale per guarentigia della giustizia e degli stessi minori.

La guarentigia consiste nell'accertare se il minore abbia agito o no con discernimento. L'incarico di questo accertamento e l'apprezzazione delle prove relative sono confidati dalla legge ai magistrati ed ai tribunali, secondo che trattasi di crimini e di delitti; e ben a ragione, perchè le sole deposizioni e le sole relazioni scritte dei testi e dei periti non bastano a somministrare il criterio compiuto dell'esistenza o no di cosiffatto discernimento. Il sistema del nostro Codice di procedura, aggiungendo a questi elementi dell'istruzione preparatoria la presenza dell'imputato all'udienza ed al dibattimento, le sue risposte orali agli interrogatorii, ed il di lui confronto coi testimoni, fa sì che la circostanza del discernimento, o del contrario, emerga limpida e certa, dietro un'indagine legale e rigorosa.

Ora, coll'aggiunta proposta dalla Commissione, si toglierebbe di mezzo la metà intera, anzi la parte più importante e più decisiva di questo criterio legale. In primo luogo comincierebbe a darsi alle Camere di consiglio ed alle sezioni di accusa un'attribuzione nuova che non è di loro competenza; si darebbe, cioè, oltre la missione di accertarsi della esistenza generica del reato e dell'esistenza dell'imputato, la facoltà eziandio d'indagare l'intimo merito della causa. In secondo luogo poi questa facoltà si attribuirebbe incompetamente, e quasi per metà, perchè le Camere di Consiglio e le sezioni d'accusa dovrebbero pur sempre fondarsi sulla autorità e sulle testimonianze altrui, sopra disposizioni e relazioni scritte che non udirono mai, e, per dir breve, sulla parola morta dell'istruzione preparatoria.

Quest'innovazione io la credo assai pericolosa; imperocchè, non solamente turberebbe l'ordine dei giudizi, trasferendoli dai corpi giuridici giudicanti ai corpi giuridici che preparano il campo all'accusa del Ministero pubblico, ma lascierebbe sempre dubbio, sempre inerte quel discernimento di cui la legge si mostra tanto sollecita per garanzia della società e degli stessi minori.

Signori, se una volta sola si entra in questa via, lubrica per sé stessa, e contraria ai principii razionali del nostro Codice, io non so dove saremmo per arrestarci. Non so se dopo questo esempio non sorgerebbero forse altri a proporre che anche per accertare lo stato di mente dell'imputati (materia contemplata nel secondo articolo del progetto di legge e nell'articolo 99 del Codice penale), non so, dico, se sorgerebbe qualcheduno a proporre che anche per accertare lo stato di mente degli imputati siano dichiarate competenti la Camera di consiglio e la sezione d'accusa; e vede ciascuno,